



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. **Angelo Mambriani** Presidente  
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore  
dr.ssa **Maria Antonietta Ricci** giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **13557/2018** R.g. promossa da

**C** (c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano presso il procuratore e difensore avv.

**attrice**

contro

**I** **S.R.L.** (c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano presso i procuratori e difensori avv.

nonché contro

**F** (c.f. ) e **G** (c.f. ), elettivamente domiciliati in Milano presso il procuratore e difensore avv.

e

**L** (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Paolo DAL SOGLIO.

**convenuti**



**CONCLUSIONI**Per C

Voglia l'on. Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così statuire:

in via preliminare:

- rigettare poiché infondata per le ragioni espresse in corso di causa e nella memoria autorizzata depositata in data 14 dicembre 2018, l'eccezione sollevata dai convenuti di difetto di giurisdizione del Tribunale adito;

nel merito:

- accertato l'intervenuto recesso da parte della sig.ra C , condannare la I s.r.l. a liquidare e pagare all'odierna attrice il controvalore della quota di cui la stessa è titolare (al netto dell'acconto già ricevuto) che verrà accertato in corso di causa (e che certamente non può essere inferiore ad € 983.300,91), nonché gli utili di spettanza della stessa relativi all'esercizio al 31 dicembre 2016;

- maggiorare la suddetta somma degli interessi moratori sulle transazioni commerciali con decorrenza dalla data di efficacia del recesso (3 febbraio 2017) sino al soddisfo;

- accertata l'omessa iscrizione nel Registro delle Imprese dell'intervenuto recesso per cui è causa per fatti e colpa in capo agli amministratori della I s.r.l., condannare gli stessi a fare luogo all'iscrizione del recesso in parola nel Registro delle Imprese competente con effetto a far data dal 3 febbraio 2017;

- in ogni caso, condannare gli amministratori della I s.r.l. a tenere indenne e manlevare la sig.ra C da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi connessa a qualunque atto di gestione inerente alla I s.r.l. posto in essere nel periodo intercorrente dal 3 febbraio 2017 alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'intervenuto recesso;

- rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale formulata dalla I s.r.l.;

- rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, ogni domanda, nessuna esclusa, formulata dalle parti convenute;

in via istruttoria

- ordinare agli amministratori della I s.r.l. l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016;

- disporre consulenza tecnica volta a determinare il controvalore della quota in capo alla sig.ra C al momento dello scioglimento del rapporto sociale;

- rigettare tutte le richieste istruttorie formulate dalla I s.r.l. e, precisamente (i) la richiesta di espletamento di ctu contabile volta a quantificare gli asseriti danni causati dalla sig.ra C alla società, essendo esplorativa ed essendo la pretesa infondata nell'an; (ii) la prova orale per testimoni, essendo, come detto la pretesa di controparte infondata in radice, ed essendo inammissibile tenuto conto che non è neppure possibile dedurre le circostanze oggetto di prova (Cass. 26 ottobre 2005 n. 20682; Cass. n. 11 ottobre 1989 n. 4056). Con riserva di meglio dedurre ed eccepire all'esito dello scambio delle memorie istruttorie.

Con espressa riserva di ogni domanda nuova, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione, sia di merito che istruttoria.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, il Contributo Cassa avvocati ex art. 11 l. n. 576/80 l'IVA nella misura di legge.

Per I

S.R.L.:



In via pregiudiziale, in rito: Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria, in favore della procedura Arbitrale come prevista dall'art.13 Statuto dell'I

sas ;

In via principale nel merito:

rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale: accertata la responsabilità per mala gestio della signora C , per le condotte sopra indicate nel periodo dal 2009 ad oggi, per la mancata consegna della documentazione e per la mancata cooperazione successiva al passaggio di consegne, condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 260.000,00 o in quella maggiore o minore che di diritto emergerà nel processo, oltre al risarcimento del danno che verrà liquidato all'occorrenza anche in via equitativa per le omissioni ed i ritardi ascrivibili all'attrice;

Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

In via istruttoria

A) Ci si oppone all'ordine di esibizione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016 ex art. 210 cpc, in quanto la società SAS non vi era obbligata per legge; in ogni caso sarebbe stato inconferente ed ultroneo (e con esborso di ulteriori costi), visto che l'entità degli utili al 31.12.2016 era già indicata nella perizia Deloitte, commissionata da C e redatta sulla base della documentazione dalla stessa fornita, di cui la perizia ha già tenuto conto;

B) Ci si oppone all'ammissione di ctu per la stima del controvalore della quota di C , risultando la stessa dalla perizia Deloitte al netto dei correttivi sopra esposti che determinano il controvalore della quota di C in € 721.038,78, già pagata per il minor importo di 200.000,00;

C) Ammettere ctu contabile per la quantificazione dei danni arrecati da C alla società I srl;

D) Ammettere prova orale per testimoni sulle circostanze indicate in narrativa con riserva di miglior capitolazione, indicando in qualità di testimoni le signore

... E con riserva di indicarne altri.

Per F e G :

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza o domanda:

in via preliminare, sulla domanda di iscrizione del recesso formulata dall'attrice, dichiarare la propria incompetenza a pronunciarsi in favore del Collegio Arbitrale di cui allo statuto della I

S.a.s: ovvero in favore del Giudice del Registro delle Imprese di

Milano;

nel merito, in subordine, accertare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti qui difesi in relazione alla domanda di recesso dalla I S.a.s. e

rigettare in ogni caso la domanda di iscrizione del recesso dell'attrice a Registro Imprese sia dalla I S.a.s. che dalla I S.r.l. perché

infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

nel merito, con riferimento alla domanda di manleva e garanzia svolta dall'attrice, dichiarare la stessa inammissibile per difetto di interesse ad agire, ovvero ed in subordine in ogni caso rigettarla per infondata in fatto ed in diritto.

nell'istruttoria, ci si oppone all'emissione dell'ordine di esibizione, siccome richiesto dall'attrice, poiché inammissibile.

Con vittoria di competenze e spese di giudizio.

Per L :



- 1) Dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del convenuto dott. L. ;  
 2) spese e competenze di causa rifuse.

### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. La causa oggi in decisione ha riguardo alle vicende della I<sup>1</sup>, mediante la quale i due fratelli -ora defunti- (accomandatario, 71,43% del capitale di nominali € 13.014,71) e (accomandante, 28,57%) hanno gestito, in forma di accomandita semplice, un immobile di proprietà sociale in via a Milano; e nella quale, deceduto il 16/6/2009, sono subentrati *pro quota* -ferma quella di - i figli e la vedova, e precisamente col 23,81% del capitale (per nominali € 3.098,73), e col 15,87% ciascuno (pari a nominali € 2.065,83) G., F. e C., quest'ultima quale accomandataria e amministratrice.

A).1 Guastatisi i rapporti nell'aprile del 2014, i soci diversi da C hanno chiesto e ottenuto la convocazione di un'assemblea per la trasformazione della IC in società a responsabilità limitata: deliberata dai soci, previa perizia di stima e con il voto contrario dell'attrice, nell'assemblea straordinaria del 30/1/2017.

A quel punto la *ex* accomandataria, con raccomandata del ricevuta dalla società il 3/2/2017<sup>2</sup> e quindi prima dell'iscrizione dell'atto costitutivo della società trasformata nel registro delle imprese (avvenuta il 6/2/2017), ha esercitato il recesso riconosciute dall'art. 2500-*ter* c.c.: la cui validità ed efficacia -secondo l'attrice- non erano mai state contestate dai soci.

Ciò nonostante, alla data della domanda (20/2/2018) non le era stata ancora liquidata la quota ed anzi non era stata neppure iscritta la dichiarazione di recesso; essendole stata corrisposta (soltanto) la somma di € 200.000,00 in data 1°/2/2018 con causale 'acconto liquidazione quota recesso' trattenuta in conto danni, interessi e spettanze.

<sup>1</sup> D'innanzi, per brevità, anche IC.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 6 att.



A).2 Con citazione datata 15/2/2018 e rivolta dall'attrice sia alla IC che ai membri del consiglio di amministrazione (F \_\_\_\_\_, L \_\_\_\_\_ e G \_\_\_\_\_), C \_\_\_\_\_, sull'assunto che:

- non le era stato mai comunicato il valore della quota
- non le erano stati chiariti i criteri adottati ai fini della determinazione dell'acconto,
- non era stato chiarito il regime fiscale applicabile all'erogazione
- né le era stata fornita alcun " *informativa sui dati di chiusura dell'esercizio 2016*", non consentendo alla socia receduta di verificare la quota di utili spettante per l'esercizio 2016,

ha domandato

- a) la liquidazione della quota già dell'attrice nella IC (maggiorata "*degli interessi moratori sulla transazioni commerciali con decorrenza dalla data di efficacia del recesso (3 febbraio 2017)*")
- b) la condanna della società, previo ordine di esibizione relativo al bilancio, a corrisponderle gli utili relativi all'esercizio 2016
- c) nonché la condanna degli amministratori a iscrivere il recesso dell'attrice nel Registro delle imprese,
- d) tenendola indenne da qualsivoglia pretesa di terzi connessa a qualunque atto di gestione della IC posto in essere dal 3/2/2017 sino alla data di iscrizione.

B. IC ha resistito alla domanda contestando alla *ex socia* accomandataria la *mala gestio* tenuta *ante* trasformazione, così come gli ostacoli a suo tempo frapposti al diritto di informativa degli accomandanti, costretti anche ad un'iniziativa *ex art. 700 c.p.c.*<sup>3</sup> dopo la quale soltanto era stato possibile trasformare la società<sup>4</sup>; ed ha pertanto esperito in via

<sup>3</sup> Cfr. doc. 4 IC.

<sup>4</sup> Ciò in quanto "*la ricostruzione delle effettive disponibilità societarie, (basti pensare che al 06.02.2017 il dott. \_\_\_\_\_ per conto di C. \_\_\_\_\_ ha consegnato un saldo conto della Popolare di Sondrio di circa 36.000,00, incupiente a coprire il solo importo delle cauzioni di 55.000,00, senza contare i versamenti immediati da effettuarsi nel mese di febbraio 2017 (doc. 18 e cfr perizia Deloitte pag. 17 di 44, doc. 3-avversario), la necessità di mettere in regola la società con gli adempimenti fiscali (visto che la signora C. \_\_\_\_\_ ha inviato alla ragioniera \_\_\_\_\_ solo con mail del 24.03.2017 il registro iva vendite 2016, il registro iva acquisti del 2016, il libro giornale e lo spesometro del 2016 ed alla data del 3 luglio 2017 non aveva ancora trasmesso la specifica corretta delle riprese fiscali in aumento e in diminuzione inserite nel 2015, già sollecitate con mail del 12.06.2017- cfr diffida del 03.07.2017 ed allegati) e di riportare la società ad una certa e naturale*

riconvenzionale azione di responsabilità sociale contro C sul  
fondamento dei numerosi e circostanziati addebiti esposti alle pagine 14 e seguenti della  
citazione.

B).1 Alle domande svolte dall'attrice, IC ha anzitutto opposto in via preliminare la  
clausola compromissoria portata dall'art. 13 dei patti sociali dell'accomandita, che  
prevedeva il deferimento di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero  
tra questi e la società, gli amministratori, i liquidatori avente ad oggetto diritti disponibili  
relativi al rapporto sociale, ad un Collegio Arbitrale non rituale composto da tre arbitri  
nominati entro quaranta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente, a cura del  
Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società<sup>5</sup>;  
applicabile alla domande afferenti il recesso di C in quanto  
avvenuto quando la società era ancora una s.a.s., sicché era quindi "ai patti sociali del  
16.06.2009 con cui è stata nominata socio accomandatario, che deve farsi riferimento".

B).2 Subordinatamente a tale rilievo preliminare, la convenuta ha eccepito -stante la  
volontà della C di recedere dalla SAS e non dalla SRL (quale si evincerebbe  
anche dall'iniziale invocazione da parte dell'attrice dell'art. 2289 c.c. e non dell'art.  
2473 c.c.)

- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto SRL
- e l'inammissibilità dell'azione "perché l'attrice doveva citare in causa tutti i soci  
della SAS, trattandosi di società di persone"<sup>6</sup>.

In via ulteriormente subordinata, IC ha contestato l'utilizzo da parte di C  
, per la stima della sua quota, della relazione di stima di DELOITTE  
utilizzata per la trasformazione (già peraltro comprensiva degli utili maturati nel 2016 e  
ciò nonostante oggetto di separato capo della domanda attorea)<sup>7</sup>, la quale non aveva

---

reddività, hanno consentito solo a fine anno 2017 ed ai primi mesi del 2018, la verifica delle effettive risorse finanziarie e  
aziendali della società I, nonché di appurare l'entità dei danni dell'operato di C sulla  
immobiliare".

<sup>5</sup> Cfr. doc. I atti.

<sup>6</sup> Eccezione cui la IC ha aggiunto il sibillino inciso giusta il quale "in ogni caso si può discutere dell'esistenza di un recesso,  
che non è mai stato esercitato".

<sup>7</sup> Tale per cui "il valore di patrimonio netto rettificato di trasformazione al 16.01.2017, indicato da Deloitte a pag. 37 di 44  
del proprio elaborato, ammonta ad € 6.195.973,00, e la quota di C del 15,87 % ad € 983.300,92".



considerato (i) il valore latente fiscale, (ii) il fondo rischi incapiante per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, e (iii) la mancata svalutazione dell'ammontare dei crediti commerciali indicato in contabilità per l'importo di euro 177.000,00 considerato integralmente in modo erroneo nelle attività della società; tale per cui, effettuate le opportune rettifiche, ne risultava che *"in piena bolla immobiliare del 2009, la quota del 15,87 % di C valeva 729.670,85 euro"*, e che partendo *"dal controvalore della quota di € 721.038,78 e dedotto l'acconto già-ricevuto di 200 mila euro (cfr. doc. 7) ; la SAS avrebbe (...) un debito verso l'attrice di 521.038,78 euro"*.

B).3 Quanto infine agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 pure richiesti dall'attrice sul valore liquidando, IC ne ha contestato la debenza *" in quanto la signora C è persona fisica ed in ogni caso (...) gli stessi dovrebbero decorrere dal dies a quo del 2.8.2017 al dì definitivo del 2.2.2018, ossia 6 mesi"*.

B).4 Sulla mancata iscrizione del recesso, la società convenuta ha replicato

- di aver aderito a un orientamento del Tribunale Imprese e dell'Ufficio del Registro secondo il quale l'iscrizione del recesso sarebbe ammissibile solo quando la quota sia stata liquidata al socio receduto<sup>8</sup>
- che del resto *"l'annotazione risultava possibile anche da parte dello stesso socio uscente, se di suo interesse"*
- che in ogni caso la modifica della compagine sociale a seguito della donazione della propria quota con riserva usufrutto da [ ] ai figli (rogito notaio [ ] del 23.11.2017) aveva ritardato qualunque adempimento, in quanto il Notaio aveva errato nella indicazione della percentuale quote trasferite e l'Ufficio del registro delle imprese aveva sospeso la richiesta di annotazione del recesso per mesi, dovendo prima regolare la partecipazione dei nuovi soci<sup>8</sup>
- e che l'annotazione del recesso di C [ ] era stata infine effettuata a febbraio 2018 (prot. 28/2/18), come risultava dalla visura di cui al proprio

<sup>8</sup> Cfr. doc. 20 IC.



documento n. 1 ove, nello spazio riservato agli aggiornamenti sulle quote sociali, si dava ora piena pubblicità al recesso.

C. L. , professandosi del tutto estraneo ai litigi che contrapponevano C. ai fratelli F e G , ha premesso che poiché erano questi ultimi due a governare il consiglio di amministrazione e quindi IC, egli si era dimesso il 31.8.2018 con lettera di rinuncia all'incarico regolarmente recapitata alla società il 5.9.2018<sup>9</sup> - dimissioni immediatamente efficaci, trattandosi di consiglio composto da tre membri.

Ha quindi eccepito:

- rispetto alla domanda di condanna degli amministratori all'iscrizione del recesso, la propria sopravvenuta carenza di legittimazione passiva
- rispetto alla domanda di manleva, la sua genericità e comunque, a tutto voler concedere, la limitazione temporale al 5/9/2018
- e inoltre, rispetto a entrambe, la carenza in capo a C di un concreto interesse ad agire a fronte dell'ormai intervenuta iscrizione del recesso con decorrenza dalla data di suo esercizio e in assenza di qualsivoglia anche potenziale minaccia di escussione o pretesa da parte di terzi.

Nel merito, egli ha inoltre opposto alle domande contro di lui rivolte:

- i) di essere incolpevole
- ii) e la mancanza di nesso causale fra la propria condotta e la lamentata insufficiente pubblicità del recesso,

considerato che:

I. qualsiasi decisione necessitava almeno del voto favorevole dei fratelli F o G , sommato al suo, e

II. i poteri di rappresentanza, per la firma della delega al commercialista al fine di aggiornare il registro delle imprese, erano in capo al presidente del c.d.a. F

<sup>9</sup> Cfr. doc. 1 att.



sicché egli *“non si sarebbe potuto attivare autonomamente per dare corso alla pubblicità richiesta dall'attrice”*.

D. F e G , costituitisi con atto separato rispetto alla società, hanno tuttavia assunto nella ricostruzione dei fatti (e delle responsabilità dell'attrice) una posizione coincidente con quella di IC .

D).1 Quanto all'iscrizione del recesso, hanno evidenziato come:

- la stessa C avesse rivolto in data 17 novembre 2017 al Registro Imprese apposita domanda volta ad ottenere l'iscrizione dell'avvenuto recesso dalla I , ciò nonostante non ottenendola<sup>10</sup>, e
- come fosse stato lo stesso notaio rogante dott.ssa ad opinare che solo una volta ultimato il procedimento di liquidazione sarebbe sorto per gli amministratori -ove anche ingiustificatamente inerti- l'obbligo di iscrivere a Registro Imprese l'intervenuto recesso,
- *medio tempore*, peraltro, annotato.

D).2 Hanno anch'essi opposto alla domanda di condanna all'iscrizione del recesso, l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dei patti sociali della S.A.S.; sostenendo in subordine il difetto di competenza del Tribunale a favore del Giudice del registro *ex art. 2190 c.c.*, ed eccependo in ulteriore subordine il proprio difetto di legittimazione passiva sul fondamento che essi non sarebbero mai stati amministratori della S.A.S.

D).3 Quanto alla domanda di manleva e garanzia, i germani hanno infine eccepito il difetto di interesse ad agire rilevante *ex art. 100 c.p.c.* in capo alla sorella C .

E. In prima udienza (16.10.2018) parte attrice *“(…) a fronte dell'eccezione arbitrale sollevata dalla società convenuta e dai signori C. replica che il recesso è atto unilaterale recettizio e spiega in propri effetti dal momento in cui la parte cui è indirizzato ne abbia conoscenza”* e che *“a partire quindi da tale comunicazione, la*

<sup>10</sup> Cfr. doc. 13 att.

*dr.ssa C ha cessato di fare parte della compagnia sociale della I s.a.s. e quindi non le è più opponibile la clausola compromissoria presente nello statuto di tale società*".

Ritenuto opportuno ex art. 183 co. 5° c.p.c. un preliminare contraddittorio scritto sull'eccezione arbitrale, il giudice istruttore ha assegnato alle parti appositi termini; invitando altresì la I s.r.l., ai sensi dell'art. 182 c.p.c., a produrre l'autorizzazione assembleare all'azione di responsabilità<sup>11</sup>.

E).1 Nella sua memoria del 14/12/2018, attrice -fra l'altro- ha ritenuto di desumere dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 21036 dell'11 settembre 2017 "tre principi:

(i) *colui che esercita il recesso da una società di persone perde immediatamente la qualifica di socio della stessa e, dunque, nei confronti dell'ente risulta essere un-terzo estraneo: in particolare, qualora il socio receduto non abbia ricevuto dalla società la liquidazione della propria quota, egli risulta un mero creditore nei confronti della società stessa;*

(ii) *il socio receduto, in caso di trasformazione della società, è un mero creditore della società risultante dalla trasformazione (e non dei soci, il che rende infondata anche l'eccezione sollevata dalla I s.r.l. di carenza di legittimazione passiva della stessa);*

(iii) *dopo l'esercizio del recesso, al socio receduto non sono più opponibili le clausole statutarie - e, dunque, anche la clausola compromissoria - relative alla società rispetto alla quale ha sciolto il vincolo sociale (tantomeno quelle di una società di cui lo stesso non è mai stato socio) essendo queste volte a governare "i rapporti tra soci ovvero tra soci e società"*.

E).2 Nella sua replica del 18/1/2019, IC ha (correttamente) contestato la pertinenza 'in termini' della citazione giurisprudenziale di parte attrice, in quanto relativa alla diversa e speculare ipotesi in cui il socio era receduto in occasione della trasformazione di una s.a.s. (nei cui patti non vi era clausola compromissoria) in una s.r.l. che invece recava

<sup>11</sup> Produzione avvenuta il 18/1/2019, cfr. doc. 50.

tale clausola: la quale pertanto, stante l'estraneità del receduto al nuovo statuto, non poteva per ciò solo essergli opposta.

Si è a sua volta richiamata ad un precedente di questa Sezione specializzata<sup>12</sup>, e in particolare al seguente principio di diritto ivi affermato: *“anche la controversia in materia di recesso dei soci (secondo la riqualificazione operata dall'attrice) riguarda comunque un momento di esecuzione del contratto sociale e, pertanto, rimane oggetto dell'eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto, in questo caso all'art.45 dei Patti Associativi (in tal senso cfr. Cass. 22303/2013, secondo la cui massima: “La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.”) (...)”*.

**E).3** All'esito il giudice ha invitato le parti, anche ai sensi dell'art. 187 co. 2° c.p.c., a precisare le conclusioni che intendevano sottoporre al Collegio; rassegnate le quali come in epigrafe e depositate le difese illustrative, la causa è pervenuta il 5/11/2019 al Tribunale per la decisione.

**F.** Dirimente in causa è la questione relativa all'opponibilità a C. in relazione domande da essa proposte (di accertamento dell'intervenuto suo recesso, di determinazione del valore della quota già detenuta in IC e di condanna della società a corrisponderglielo), della clausola compromissoria per arbitrato irrituale portata dai patti che reggevano la società prima della sua trasformazione in s.r.l.

**F).1** Ritiene il Tribunale che l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla società convenuta, sia fondata.

Premesso che quando la C. è concretamente receduta non era ancora iscritta (e quindi, giuridicamente ancora non esisteva) la s.r.l. esitata dalla trasformazione (né la

<sup>12</sup> Relativa però a controversia in cui ad una professionista attrice receduta da associazione professionale -di cui aveva sostenuto in causa la natura societaria- era stata opposta la clausola compromissoria di cui ai patti associativi (trattasi della sentenza n. 12539 del 9.11.2015 *sub* doc. 49 IC).

C poteva comunque richiamare il nuovo statuto, sprovvisto di clausola compromissoria, per non averlo comunque approvato), deve infatti affermarsi:

- a) che l'esercizio del recesso e la sua attuazione, qualunque cosa si opini in merito al tempo del suo perfezionamento e a quello, eventualmente diverso, in cui si verifichi *erga societatem vel erga omnes* la perdita dello *status* di socio in capo al receduto, costituiscono i momenti finali -limitatamente al socio nei cui confronti il rapporto sociale anticipatamente così si scioglie- dell'esecuzione del contratto sociale
- b) sicché i diritti (certamente disponibili) allo scioglimento del vincolo e alla liquidazione della quota che dal recesso scaturiscono, pur esercitabili necessariamente "*post finitum contractum*", riposano ultimamente sul rapporto sociale pregresso così come connotato dalle norme anche pattizie che lo regolavano, fra i quali il citato art. 13 dei patti sociali della I s.a.s., il cui amplissimo tenore certamente ricomprende nel proprio ambito applicativo anche la controversia *de recessu*,
- c) militando inoltre nel senso dell'applicabilità della clausola compromissoria presente nello statuto della società trasformatasi anche oltre la sua abrogazione, il principio generale dell'autonomia -e conseguente "ultrattività"- del patto compromissorio rispetto al contratto cui accede, predicato normativamente addirittura per l'ipotesi di originaria invalidità o sopravvenuta invalidazione del contratto (art. 808 cpv. c.p.c.) e quindi a maggior ragione richiamabile per l'ipotesi di sua sostituzione / abrogazione volontaria.

Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione (da ritenersi, trattandosi di patto di preventiva rinuncia alla giurisdizione statale comportante un mandato privato a transigere la controversia, eccezione di merito in senso stretto) proposta dalla società



destinataria di tali domande, queste ultime vanno rigettate su tale preliminare rilievo senza possibilità di esame nel merito.

F).2 Per la medesima ragione, non è tuttavia ulteriormente scrutinabile neppure l'azione di responsabilità contro la *ex* socia proposta dalla IC *in reconventionem*.

Premesso che non è dubbia la ricomprensione anche di tale controversia (afferente ad atti gestori tutti compiuti da C allorché era accomandataria ed amministratrice della I s.a.s.) nell'alveo della clausola compromissoria di cui all'articolo 13 dei patti che reggevano l'accomandita, non è al riguardo rilevante che essa sia stata svolta senza espresso vincolo di subordinazione al(rigetto del)l'eccezione arbitrare contemporaneamente sollevata dalla società convenuta, né che l'attrice -per comprensibili ragioni di coerenza processuale- non abbia a sua volta eccepito contro tale domanda l'esistenza dell'arbitrato societario irrituale opposto da IC.

Ciò che piuttosto rileva,

- una volta superato<sup>13</sup> l'errato orientamento secondo cui la contestuale proposizione da parte dell'eccepiente di una domanda riconvenzionale implichi necessariamente e sempre la volontà di rinunciare all'eccezione di compromesso svolta in via preliminare
- e accogliendo il meditato orientamento successivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità<sup>14</sup>,

è che la contemporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridico-processuale, implica comunque la ontologica subordinazione della *reconventio* al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale; cosicché la proposizione dell'eccezione implica *naturaliter* il carattere

<sup>13</sup> Sin da Cass. Sez. I, Ordinanza n. 5572 del 15/03/2005, Rv. 581302 - 01)

<sup>14</sup> Con particolare chiarezza, in Cass. Sez. I, Sentenza n. 12684 del 30/05/2007 (Rv. 596871 - 01); espressamente ripresa, da ultimo, da Cass. Sez. I, Sentenza n. 20139 del 30/07/2018 (Rv. 649957 - 01).

subordinato della domanda riconvenzionale, <sup>stante la pregiudizialità logica</sup> **Repert. n. 8531/2019 del 21/11/2019**  
 dell'eccezione di compromesso.

Ne consegue che anche nel caso di specie la domanda riconvenzionale svolta da IC in comparsa di risposta contestualmente alla formulazione dell'eccezione di compromesso, è da ritenersi necessariamente proposta in via subordinata al mancato accoglimento di tale eccezione; l'accoglimento della quale preclude quindi la cognizione sia della domanda dell'attore, sia della domanda riconvenzionale, che va dichiarata per ciò solo inammissibile in questa sede.

G. Quanto infine alle domande proposte da C contro gli amministratori (attuali o, come L, *medio tempore* cessati) della IC s.r.l. in relazione alla mancata iscrizione del recesso, è certamente cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta condanna degli amministratori a provvedervi.

G).1 Il recesso risulta infatti oggi annotato nel registro delle imprese ed è quindi ora conoscibile da tutti che C è receduta dalla IC sin dal 2/2/2017; senza che l'esser ciò avvenuto soltanto in data 28/2/2018, e quindi successivamente alla notificazione delle citazione, possa impingere sulla ripartizione delle spese, sussistendo in atti prova documentale del fatto che l'annotazione non fu eseguita neppure allorché, nel novembre del 2017, fu la stessa attrice a chiederla al Conservatore del registro delle imprese: e con ciò dimostrandosi che detto ritardo -come eccepito dai convenuti- non dipese da loro inerzia ma, con efficacia causale assorbente, dagli altri fattori da essi rappresentati<sup>15</sup>.

G).2 Quanto infine alla domanda afferente alla richiesta di manleva rivolta agli amministratori della s.r.l. (compreso il L, dimessosi però il 5/9/2018) di tenere indenne l'attrice da ogni conseguenza della tardiva annotazione, essa è rimasta in causa -anche a seguito dell'eccezione in tal senso di tutti e tre i convenuti- del tutto ipotetica, non essendo stato neppure ipotizzato dall'attrice (che tantomeno ha dedotto al riguardo alcun danno attuale) quale mai responsabilità -oltre a quella prevista *ex lege* dall'art.

<sup>15</sup> V. *supra* ai §§ B).4 e D).1 nel testo.

2500 *quinquies* co. 1° c.c.- potrebbero far mai valere i creditori e comunque i terzi in genere nei suoi confronti a causa del ritardo.

**H.** La soccombenza reciproca comporta, ex art. 92 co. 2° c.p.c., l'integrale compensazione delle spese nel rapporto processuale tra C e la I s.r.l.

L'attrice dovrà invece rifondere a F e G, nonché a L, le spese sostenute per resistere alle domande contro di loro rivolte.

Esse -alla luce dell'immediata rimessione della causa in decisione senza neppure l'appendice scritta di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e (quanto ai germani ) dell'assoluta identità di posizione processuale- possono contenersi nella misura indicata in dispositivo; *cui adde* il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché il rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed la rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

#### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C nei confronti della I s.r.l., di F e G nonché di L con citazione datata 15/2/2018, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla I s.r.l. in comparsa di risposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **rigetta**, per le distinte ragioni indicate in parte motiva, le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti di tutti i convenuti;
2. **dichiara inammissibile** la domanda proposta in via riconvenzionale dalla I s.r.l.;
3. **condanna** C a rifondere a F e G nonché a L le spese processuali, che **liquida**
  - quanto ai primi due, in solidarietà fra loro attiva, in complessivi € 4.620,00,
  - e quanto al L in € 4.620,00,

oltre in ogni caso al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%  
nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa  
dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

- 4. compensa infine integralmente** le spese afferenti al rapporto processuale tra  
l'attrice e la I s.r.l.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 novembre 2019

il Presidente

il Giudice estensore

Angelo Mambriani

Guido Vannicelli

